



inclusione
andicap ticino

STATUTO

2 giugno 2025



I. DENOMINAZIONE, SCOPI E SEDE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

inclusione andicap ticino è un'associazione costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

inclusione andicap ticino è un'associazione di aiuto reciproco, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, riconosciuta ente di pubblica utilità.

Art. 3 - SCOPI

¹ *inclusione andicap ticino* si prefigge di promuovere e favorire la parità di diritti delle persone con disabilità in applicazione dell'omonima Convenzione ONU. Oltre alla convenzione stessa, gli strumenti fondamentali utilizzati sono:

- a. l'applicazione del divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale;
- b. l'applicazione della Legge sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDIs);
- c. la lotta contro l'emarginazione;
- d. il promuovimento della loro condizione sociale, culturale e economica;
- e. la promozione e la creazione di occasioni di lavoro;
- f. la realizzazione e la gestione di strutture, di istituzioni e di servizi adatti alle loro esigenze sociali e sanitarie;
- g. il promuovimento di attività sportive e ricreative adeguate;
- h. la cura dei legami di amicizia e di solidarietà tra i membri.

² *inclusione andicap ticino* si adopera inoltre per sviluppare e sostenere ogni altra iniziativa o attività utile al conseguimento degli scopi sopra elencati e per agire da stimolo e da interlocutore dell'Autorità.

³ *inclusione andicap ticino* rappresenta gli interessi dei propri membri laddove ciò è previsto da vigenti disposizioni legali.

⁴ *inclusione andicap ticino* può acquistare, costruire e vendere beni immobili necessari per il raggiungimento degli scopi, come pure accettare in dono beni immobiliari. Può inoltre emettere cartelle ipotecarie e richiedere finanziamenti ipotecari, nonché costituire comproprietà e proprietà per piani, rispettivamente costituire servitù a favore o a carico dei propri fondi.



⁵ *inclusione andicap ticino*, i suoi membri, i suoi organi e il personale (professionista e/o volontario) che assistono i partecipanti alle attività sportive, riconoscono e rispettano lo Statuto in materia di etica e la Carta dell'etica dello sport svizzero.

Art. 4 - SEDE

La sede di *inclusione andicap ticino* è Giubiasco, via Linoleum 7.

II. MEMBRI

Art. 5 - MEMBRI ATTIVI

¹ *inclusione andicap ticino* è composta di membri individuali e collettivi.

² Membri individuali sono persone fisiche, con e senza disabilità, che collaborano attivamente alla realizzazione degli scopi sociali.

³ Membri collettivi sono associazioni, fondazioni e altri enti che operano in campo sociale e dell'andicap che sostengono le iniziative e le attività di *inclusione andicap ticino*. I membri collettivi mantengono la più ampia indipendenza nell'esercizio degli scopi dei rispettivi statuti.

⁴ La qualità di membro si acquista dopo l'accettazione della domanda di adesione da parte del comitato e col pagamento della quota annuale.

Art. 6 - MEMBRI ONORARI

¹ Possono essere nominati membri onorari le persone fisiche che si sono distinte o hanno acquisito meriti particolari nella loro opera a favore dell'inclusione sociale delle persone con disabilità.

² È possibile anche nominare presidenti onorari.

Art. 7 - DIMISSIONI

Tutti i membri hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto con almeno tre mesi di anticipo. Il comitato può ritenere dimissionario il membro che non paghi la quota sociale da oltre un anno.



III. ORGANIZZAZIONE

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE

Gli organi di *inclusione andicap ticino* sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il comitato;
- c. i revisori dei conti.

IV. ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è l'organo superiore di *inclusione andicap ticino*. Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta del comitato o di almeno 50 membri.

Art. 10 - DIRITTO DI VOTO

Ogni membro individuale o collettivo ha diritto ad un voto in assemblea.

Art. 11 - CONVOCAZIONE

¹ L'assemblea deve essere convocata, mediante avviso scritto, con almeno 30 giorni di anticipo.

² L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

³ Eventuali oggetti di discussione devono essere proposti al comitato entro fine gennaio.

Art. 12 - DELIBERAZIONI

¹ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti, qualsiasi sia il loro numero.

² Entreranno in linea di conto oltre ai membri individuali presenti anche i membri collettivi rappresentati.



³ È riconosciuta la facoltà per un membro individuale di rappresentare nelle deliberazioni un membro collettivo al quale è direttamente affiliato.

⁴ I membri privati dell'esercizio dei diritti civili ai sensi dell'art. 17 CCS o quelli mentalmente impediti possono essere rappresentati da chi se ne prende cura abitualmente.

⁵ In tutti gli altri casi è invece esclusa la rappresentanza fra membri individuali.

Art. 13 - COMPETENZE

¹ Le competenze dell'assemblea generale sono:

- a. deliberare sul rapporto annuale;
- b. approvare i conti consuntivi e discutere il preventivo e il programma annuale;
- c. nominare ogni 4 anni il presidente e 5 membri del comitato;
- d. nominare ogni anno il revisore dei conti;
- e. nominare i presidenti e i membri onorari;
- f. ratificare le decisioni e approvare le proposte del comitato;
- g. istituire enti con mandati che rientrino negli scopi di *inclusione andicap ticino* e ratificare accordi di adesione ad altri enti;
- h. approvare e modificare gli statuti;
- i. pronunciare lo scioglimento di *inclusione andicap ticino* e decidere la destinazione del patrimonio;
- j. istituire commissioni permanenti a carattere consultivo.

² Essa ha inoltre tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad altri organi.

V. COMITATO

Art. 14 - COMITATO

¹ Il comitato si compone di un minimo di 5 sino ad un massimo di 7 membri, di cui uno designato dallo Stato. Essi sono eletti per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili. È ammessa la consultazione per corrispondenza.

² In base all'articolo 24 della Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi lo Stato può designare un suo rappresentante nell'organo amministrativo degli enti sussidiati. Per questo motivo l'assemblea e il comitato prendono atto della decisione dello Stato. Il rappresentante dello Stato assume tale ruolo limitatamente alle attività riconosciute e finanziate ai sensi da questa legge.

³ Il direttore partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo.



Art. 15 - ORGANIZZAZIONE

¹ Il comitato designa tra i suoi membri un vicepresidente.

² Il comitato può definire e assegnare compiti specifici ai singoli membri.

Art. 16 - COMPETENZE

¹ Le competenze del comitato sono:

- a. eseguire le decisioni dell'assemblea generale;
- b. discutere il programma annuale;
- c. elaborare i conti preventivi e consuntivi;
- d. fissare le tasse per i membri;
- e. curare il finanziamento e gestire il patrimonio;
- f. istituire commissioni particolari ed emanare i regolamenti organizzativi per tutte le commissioni previste da questo statuto;
- g. designare i rappresentanti di *inclusione andicap ticino* in tutti quegli enti ai quali *inclusione andicap ticino* aderisce o nei quali ritiene utile essere rappresentata;
- h. definire l'organico del personale, disciplinarne i compiti e le condizioni di lavoro e assumere il personale. Può delegare ai direttori di ogni singola struttura o servizio l'assunzione del rispettivo personale;
- i. esaminare le proposte dei membri in vista dell'assemblea e formulare eventuali osservazioni o controproposte;
- j. sorvegliare il funzionamento di tutte le strutture o servizi dipendenti da *inclusione andicap ticino*;
- k. decidere sulle domande di ammissione dei membri, prendere atto delle dimissioni e proporre all'assemblea la nomina dei presidenti e dei membri onorari;
- l. attuare l'art. 3. di questo statuto.

² Il comitato cura i rapporti con altri enti pubblici e privati e rappresenta *inclusione andicap ticino* di fronte ai terzi con la firma collettiva a due tra presidente, vicepresidente, membri e direttore.

Art. 17 - DELIBERAZIONI

¹ Il comitato può validamente deliberare in presenza di almeno la metà dei membri. La convocazione deve essere data per iscritto, con almeno 8 giorni d'anticipo.

² Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità decide il voto del presidente.

³ Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno 1/3 dei membri.

⁴ Il comitato regola la propria organizzazione per il tramite di un apposito regolamento.



VI. DIREZIONE

Art. 18 - DIREZIONE

La direzione è presieduta da un direttore assunto dal comitato.

Art. 19 - COMPITI

Il direttore organizza e coordina l'attività degli staff, dei servizi e delle strutture di *inclusione andicap ticino* nei limiti delle prescrizioni emanate dal comitato. Egli riceve a tale scopo le relative competenze e i mezzi necessari e si assume le corrispondenti responsabilità.

VII. REVISORI DEI CONTI

Art. 20 - REVISORI DEI CONTI

¹ La revisione dei conti è affidata ad un revisore professionale autorizzato.

² Il revisore è nominato per un anno ed è rieleggibile.

VIII. FINANZIAMENTO

Art. 21 - FINANZIAMENTO

¹ *inclusione andicap ticino* è finanziata da:

- a. quote sociali annue dei membri;
- b. proventi di manifestazioni, azioni di finanziamento, vendite;
- c. sussidi cantonali e federali;
- d. doni, contributi, legati;
- e. proventi da attività dei servizi e delle strutture.

²L'esercizio coincide con l'anno civile.



Art. 22 - RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI

¹ *inclusione andicap ticino* risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio.

² È esclusa la responsabilità dei singoli membri.

IX. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - CARICHE

¹ Le cariche in seno a *inclusione andicap ticino* sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

² È riconosciuto il rimborso delle spese.

Art. 24 - MODIFICHE STATUTARIE

Qualsiasi modifica statutaria può essere decisa dalla maggioranza dei soci presenti all'assemblea.

Art. 25 - SCIOLGIMENTO

Lo scioglimento di *inclusione andicap ticino* può essere deciso solo da un'assemblea generale convocata espressamente a questo scopo, in presenza dei due terzi dei membri attivi ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26 - DESTINAZIONE DEI FONDI

¹ In caso di scioglimento di *inclusione andicap ticino* i fondi disponibili saranno utilizzati secondo le decisioni dell'assemblea generale che li destinerà ad iniziative che persegono gli stessi scopi di *inclusione andicap ticino*.

² L'ente designato deve essere di pubblica utilità e beneficiare dell'esenzione fiscale.

³ Rimangono riservati i vincoli di destinazione gravanti su fondi, immobili e attrezzature.

⁴ Il patrimonio non può essere suddiviso tra i membri.



**inclusione
andicap ticino**

Art. 27 - ISCRIZIONE A REGISTRO

inclusione andicap ticino è iscritta nel Registro di commercio (numero d'ordine CH-500.6.004.783-7).

Art. 28 - APPROVAZIONE

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 2 giugno 2025, sostituisce quello del 7 maggio 1973 (costituzione FTIS) e successive modifiche, in particolare quelle del 21 novembre 1984 (trasformazione FTIS-FTIA), del 24 maggio 2004, del 25 settembre 2012, del 23 febbraio 2016 e del 5 giugno 2023 ed entra in vigore a partire dal 2 giugno 2025.

inclusione andicap ticino

Sergio Mencarelli
presidente

Marzio proietti
direttore

Giubiasco, 2 giugno 2025